

## C) RISI

38. - **Qualità del riso.** - Le qualità del riso sono determinate dalla legge.

39. - **Tolleranza di corpi estranei nel riso.** - Nel riso venduto su denominazione o su campione (tipo o reale) i corpi estranei, comprese le grane vestite, non devono superare la percentuale dello 0,25%.

Nel caso che la presenza di corpi estranei superi tale percentuale il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto o, a scelta, a una riduzione del prezzo.

40. - **Tolleranza di corpi estranei nel corpetto e nella mezzagrana.** Nel corpetto e nella mezzagrana venduti su denominazione o su campione (tipo o reale) i corpi estranei comprese le grane vestite, non devono superare la percentuale dello 0,50% nel corpetto e dello 1% nella mezza- grana.

## PAGLIA DI CEREALI

41. - **Oggetto del contratto.** - Sono oggetto di contrattazione la paglia di frumento, di segale, di avena, di riso, di orzo, tanto alla rinfusa che pressata a macchina. Quando non è precisato dalle parti si intende contrattata sempre paglia lunga. .

42. - **Requisiti della paglia.** - La paglia s'intende contrattata con la clausola «sana e mercantile»: non deve pertanto contenere pula od altre materie eterogenee e deve essere di qualità uniforme. La paglia bagnata od ammuffita si deve ritenere esclusa dal contratto.

43. - **Peso.** - Per la paglia venduta al cascinale il peso, si stabilisce alla pesa pubblica più vicina al tenimento del venditore; per la paglia consegnata in vagone si stabilisce alla stazione di partenza o alla pesa pubblica più vicina ad essa.

44. - **Tolleranza.** - Per le spedizioni per ferrovia è tollerata una. diminuzione di peso del 2 per cento nei mesi di luglio, agosto e settembre; dell'1 per cento invece negli altri mesi.

45. - **Pagamento.** - Il pagamento di merce contrattata fra negozianti viene effettuato alla presentazione delle reversali o di documenti equipollenti. Pei contratti fra produttore e commercianti il pagamento viene effettuato alla consegna.

46. - **Mediazione.** -*La mediazione è dovuta in egual misura da ciascuna delle due parti contraenti indipendentemente dalla esecuzione dei con- tratto.*